



Oggetto: L.R. n. 2/00, art. 8, comma 6. Variante all'autorizzazione del 21.12.2015 alla coltivazione del giacimento di cava ubicata in loc. Monticchio, voc. Monte Petroso, concernente la ridefinizione delle aree boscate, l'impianto di lavorazione tout-venant e lo smantellamento degli impianti a fine coltivazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con provvedimento del 21.12.2015, prot. n. 221348, la soc. Marinelli A. Calce Inerti s.r.l. con sede in Corciano (PG), Via L. da Vinci n. 9, è stata autorizzata ad effettuare l'attività di coltivazione del giacimento di cava ubicato in Perugia, loc. Monticchio, voc. Monte Petroso di cui al progetto definitivo - I° stralcio - presentato il 25.7.2013 con successive integrazioni;
- tale provvedimento, con l'apposita prescrizione di cui alla lett. E), contempla anche l'applicazione delle disposizioni in materia di compensazione ambientale di cui alla L.R. n. 2/2000, per le aree boscate la cui presenza nell'area di cava è derivata dall'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avvenuto con atto del Consiglio Comunale n. 38 del 7.4.2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21.3.2016 è stata approvata la variante al PRG, parte strutturale ed operativa per la ridefinizione di alcune zone boscate e la modifica dell'art. 137 quater del TUNA ai sensi dell'art. 32, commi 4, lett.g), e 5 della L.R. n. 1/2015;
- con tale variante è stata effettuata la correzione degli errori materiali relativi alle zone boscate, previo definitivo accertamento negativo della Comunità Montana individuata allo scopo, come ente competente;
- tra le zone oggetto di ridefinizione vi è anche l'area di cava in oggetto, come risulta dalla Tav. n. 2/7 della Cartografia Generale adeguata, ovvero non è più presente la sovrapposizione parziale del bosco introdotto dal PTCP;
- in relazione a quanto precede il progetto di cava approvato non interessa aree boscate e, pertanto, a ciò consegue l'eliminazione della prescrizione dell'autorizzazione relativa alla compensazione ambientale citata in premessa;
- per la conseguente variante dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento del 21.12.2015, non si è reso necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni e pareri da parte di amministrazioni diverse dal Comune, poiché la stessa è conseguente alla correzione di un errore materiale nella classificazione delle zone boscate nel PTCP e nel PRG avvenuta previo accertamento della Comunità Montana - Associazione dei Comuni "Trasimeno-Medio Tevere" ed approvazione di apposita variante al PRG con la citata D.C.C. n. 56/2016;
- pertanto, con determinazione dirigenziale dell'Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione n. 227 del 21.12.2018, emessa ai sensi l'art. 8 della L.R. n. 2/2000, si è preso atto della **ridefinizione delle aree boscate** in premessa, con conseguente eliminazione della suddetta prescrizione di cui alla lett. E) dell'autorizzazione del 21.12.2015;
- con nota della società Marinelli Calce Inerti s.r.l. dell'8.3.2018, prot. n. 58206, è pervenuta l'istanza, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/00, di autorizzazione della variante al suddetto progetto;
- la richiesta ha per oggetto **modifiche impiantistiche finalizzate all'ottimizzazione dell'impianto di lavorazione tout-venant**, mantenendo invariate le caratteristiche del progetto autorizzato;



- con nota del 7.8.2018, prot. n. 175044, è stato inoltrato apposito avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.n. 241/1990;
- in osservanza di quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della L.R. n. 2/2000 con atto del 16.8.2018, prot. n. 181908, è stata indetta la conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione di nulla-osta, autorizzazioni e pareri da parte di amministrazioni diverse dal Comune, seguendo la stessa modalità di approvazione in conferenza del progetto definitivo di cui all'art. 7 della citata legge regionale;
- trattandosi di conferenza decisoria, si è proceduto all'indizione e convocazione della stessa conferenza in forma semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 14 - bis della L.n. 241/90, come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, attraverso l'acquisizione dei pareri degli enti interessati;
- la variante in esame ha per oggetto modifiche impiantistiche finalizzate all'ottimizzazione dell'impianto di lavorazione tout-venant, mantenendo invariate le caratteristiche del progetto autorizzato e non presenta condizioni di particolare complessità;
- il rapporto istruttorio dell'Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione del 13.8.2018 e i successivi pareri degli uffici comunali interessati non hanno evidenziato motivi ostativi all'accoglimento della variante;
- dall'analisi della documentazione progettuale relativa alla suddetta variante è emerso che gli interventi previsti non ricadono all'interno di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- la Regione Umbria con nota pervenuta il 20.2.2018, prot. n. 44760, ha comunicato che le modifiche progettuali in esame sono escluse dal procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e dalla V.I.A.;
- la conferenza in esame non ha riguardato i casi in cui si rende obbligatoria la riunione poiché non sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art. 14-bis, comma 6), non sono emerse situazioni di particolare complessità nella decisione da assumere (art. 14-bis, comma 7) né si tratta di progetto in variante da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 14, comma 4);

Tenuto conto che:

- sono pervenuti i seguenti pareri e comunicazioni di enti ed uffici:
 1. nota pervenuta il 30.8.2018, prot. n. 191312, della Provincia di Perugia, Area viabilità, con la quale è stato comunicato che le modifiche proposte non interessano le aree stradali di competenza e mantengono invariate le caratteristiche progettuali originarie, pertanto, non è dovuto alcun parere ai fini viari;
 2. nota pervenuta il 19.9.2018, prot. n. 207695, del Servizio energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, della Regione Umbria con la quale è stato espresso parere favorevole indicando che, in caso di approvazione:
 - il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere (art. 11 della L.R. n. 2/2000) alla Sezione regionale Risorse Minerarie e Vigilanza, il progetto aggiornato alla variante, sia in forma cartacea (vidimata dal Comune di Perugia) che digitale, al fine di rendere possibile la vigilanza dei lavori di competenza della suddetta Sezione regionale;
 - preventivamente alla messa in esercizio della nuova parte di impianto, di cui alla variante progettuale in oggetto, dovrà essere aggiornata la relativa Autorizzazione Unica Ambientale;



3. nota pervenuta il 14.11.2018, prot. n. 259651, del Servizio Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia per gli aspetti paesaggistico-ambientali, con la quale è stato espresso parere favorevole senza condizioni;
 4. nota pervenuta il 1.2.2019, prot. n. 29355, a seguito della richiesta di chiarimenti dell'ufficio scrivente, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha comunicato che nulla-osta alla variante in esame, fermo restando che nel caso dovessero, in corso d'opera, rendersi necessari interventi di scavo in settori in cui non sono già in luce livelli geologici naturali, dovrà esserne data preventiva comunicazione alla stessa Soprintendenza per le valutazioni di competenza e, se del caso, dovranno essere effettuati, con oneri a carico del proponente, i saggi preventivi di cui all'autorizzazione paesaggistica del 21.12.2015; contestualmente è stato rammentato l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. n. 42/2004 che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90);
- non sono pervenute le determinazioni degli altri Enti invitati ad esprimersi e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, le mancate comunicazioni di tali determinazioni entro il termine di cui all'atto di indizione del 16.8.2018, equivalgono ad assenso senza condizioni;
 - con note del 10.9.2018, prot. n. 198168, e del 17.10.2018, 232789, sono pervenute le eccezioni del sig. L.Pala in qualità di presidente dell'associazione Osservatorio Borgogiglione alle quali si controdeduce come segue:
 1. *"..i nuovi impianti determineranno un ulteriore peggioramento delle condizioni ambientali generali intorno al sito,.."*: tale rischio non è rappresentato in alcuno degli atti istruttori della variante in esame;
 2. *"Occorre tener presente che il Piano di cava autorizzato non è stato mai sottoposto a procedimenti di valutazione ambientale."*: la variante è stata sottoposta alla valutazione preliminare regionale di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare in materia di V.I.A.; la predetta disposizione consente al Proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. La ditta ha effettuato apposita richiesta il 19.1.2018 e la Regione Umbria con nota pervenuta il 20.2.2018, prot. n. 44760, ha comunicato che le modifiche progettuali in esame sono escluse dal procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e dalla V.I.A.;
 3. *"adeguare alla realtà mutata della cava il protocollo di monitoraggio ambientale, sostanzialmente ricalcato sulla proposta presentata dall'impresa addirittura nel maggio 2003, e chiedere il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni esplicitate nell'atto autorizzativo."* " *...chiede anche che il Comune di Perugia, comunque, si rivolga all'Agenzia regionale perché valuti ed eventualmente modifichi il Protocollo di Monitoraggio, anche se al di fuori delle Procedure di VIA"*: come precisato da ARPA Umbria con nota pervenuta il 25.1.2019 il Piano di monitoraggio ambientale aggiornato è stato stipulato in data 21.11.2016, con:



- la ridefinizione dei punti di campionamento e delle frequenze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera e la scelta delle postazioni per la misura del rumore;
 - l'introduzione di un nuovo punto di campionamento per il controllo delle acque superficiali;
4. *"Invita ad arrivare all'alba, quando si mettono in azione i martelli e i macchinari, udibili anche a 1-2 km. di distanza, attività rumorosa che molto spesso non cessa fino alle 22 e che non viene adeguatamente monitorata."*; tale segnalazione è già stata effettuata in precedenza dall'Osservatorio Borgogiglione e a seguito della relativa richiesta controlli effettuata dall'ufficio scrivente all'ARPA Umbria, la stessa in data 13.6.2017 ha contattato telefonicamente il presidente dell'Osservatorio – sig. L.Pala - per concordare un sopralluogo al fine di eseguire il rilievo fonometrico richiesto. Durante la conversazione telefonica il sig. Lucio Pala ha segnalato che la problematica principale dell'attività è relativa all'orario di attività che si estende ininterrottamente, secondo quanto da egli riportato, dalle ore 5 della mattina alle ore 21 della sera. Il sig. Lucio Pala non ha rappresentato un problema di inquinamento acustico e non ha ritenuto necessario un controllo fonometrico da parte di ARPA. Alla luce di quanto sopra riportato, si è proceduto alla chiusura del relativo procedimento amministrativo.
Non sono pervenute ad oggi comunicazioni da parte di ARPA circa irregolarità nei monitoraggi del rumore;
5. *"..l'Osservatorio chiede che prima di ogni decisione vengano resi pubblici i risultati dei test ambientali"*: i risultati dei test ambientali non pervengono a questa Amministrazione né sono oggetto di prescrizioni autorizzative; si precisa che ARPA Umbria non ha segnalato alcuna criticità e si procederà comunque all'acquisizione e successiva pubblicazione dei risultati in esame;
6. *"...il via vai incessante dei camion lungo la str. vic. Sant'Antonio-Belveduto continua, addirittura si è intensificato ed è diventato più pericoloso che mai con il rilancio dell'attività estrattiva a Monticchio, mentre nessuna istituzione si preoccupa di danni materiali ed economici (nonché d'immagine) al complesso monumentale della Villa rinascimentale."*: la Prefettura di Perugia, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'installazione di rilevatori fissi di velocità di cui alla richiesta dell'ufficio scrivente del 20.4.2015, ha risposto evidenziando che, tenuto conto di quanto stabilito nella Direttiva del Ministro dell'Interno del 14.8.2009, non sono emersi elementi di pericolosità del tratto in questione S.P. 171 Tratto 1 quali traffico estremamente elevato ed alta incidentalità tali da giustificare l'inserimento nel decreto di individuazione del Prefetto e l'installazione di rilevatori di velocità omologati per il funzionamento in automatico;
7. *"E chi fa i controlli sull'adeguatezza della sede stradale e sul rispetto dei limiti di velocità imposti dallo stesso Comune sulla strada del Belveduto?"*: come da prescrizione dell'autorizzazione del 21.12.2015, la ditta ha acquistato e consegnato al Corpo di Polizia Municipale, in comodato d'uso gratuito, un sistema di rilevazione della velocità debitamente omologato come da disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale per la rilevazione della velocità sul tratto viario interessato dai mezzi di cava che va dall'ingresso della cava alla str. provinciale n. 170. Il suddetto strumento è stato acquistato e viene mantenuto e revisionato come da norme vigenti e la Polizia Municipale provvede ad effettuare regolarmente i controlli nella misura di almeno quattro controlli all'anno come previsto dall'autorizzazione di cava.



8. "Perché non inserire anche il transito dei mezzi pesanti nel monitoraggio ambientale?": il monitoraggio ambientale riguarda i fattori ambientali che possono essere compromessi dalle attività estrattive e connesse. Nel Piano di monitoraggio ambientale è previsto sia il controllo dell'inquinamento acustico che atmosferico; per il primo sono state individuate due postazioni, una situata in direzione ovest rispetto al confine di cava ad una distanza di circa 200 m dall'area e l'altra in direzione est rispetto al ciglio della cava, a circa 200 m dalla zona di escavazione; per l'inquinamento atmosferico la postazione prescelta è situata in corrispondenza dell'ingresso della cava, dove è posizionato l'edificio di pesa dei mezzi di trasporto dei materiali inerti in entrata ed in uscita dalla cava. La scelta di questa postazione viene motivata dall'adiacenza alle linee di frantumazione e selezione degli inerti, sulle quali vengono trasportati i materiali lapidei grezzi da lavorare con gli automezzi interni della cava e, quindi, per queste caratteristiche viene individuata quale area in cui è più elevata la probabilità di produzione e diffusione in atmosfera di particolato sospeso. Le potenziali sorgenti di emissione delle polveri disperse in atmosfera indicate sono le seguenti:
1. macchine operatrici utilizzate per l'escavazione dei materiali lapidei;
 2. mezzi di trasferimento dei materiali inerti dalle aree di scavo alle linee di frantumazione e selezione;
 3. linee di frantumazione e selezione dei materiali inerti;
 4. autocarri per il carico e trasporto dei materiali inerti in arrivo ed in partenza dalla cava;

- con determinazione dirigenziale dell'Area scrivente n. 17 del 06.02.2017 si è dato atto dell'acquisizione esclusiva degli atti di assenso non condizionati e delle mancate comunicazioni di determinazioni di alcuni Enti equivalenti pertanto ad assenso senza condizioni, nonché della conclusione positiva della suddetta conferenza di servizi indetta in data 16.8.2018;
- con sentenza n. 100 del 26.2.2019, il TAR Umbria ha accolto il gravame della ditta Marinelli Calce Inerti s.r.l. avverso la prescrizione dell'autorizzazione del 2015, lett. D), paragrafo 1, lett. d), dettata dal Comune di Perugia nell'ambito della conferenza di copianificazione per accertamento del giacimento di cava attiva (L.R. 2/2000, art. 5 bis) del 19.6.2012, recante "*a fine sfruttamento del giacimento dovrà essere effettuato lo smantellamento degli **impianti presenti**, come previsto dalla D.C.C. n. 63/2011 del Comune di Perugia.*";
- con la predetta sentenza il TAR ha annullato in parte gli atti comunali e di copianificazione che, nel qualificare l'intervento della ditta come "completamento" anziché ampliamento, hanno imposto la dismissione degli impianti estrattivi a fine autorizzazione;

Viste le seguenti norme:

- artt. 7 e 8 della L.R. n. 2/00;
- art. 3, comma 1, D.P.C.M. 22/07/2011 secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale,

AUTORIZZA

la soc. Marinelli A.Calce Inerti s.r.l. con sede in Corciano (PG), Via L.da Vinci n. 9, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, all'esecuzione delle attività di coltivazione secondo le modalità di cui all'istanza dell'8.3.2018, prot. n. 58206, e



relativi allegati, di variante al progetto definitivo – I° stralcio – di coltivazione del giacimento di cava ubicato in Perugia, loc. Monticchio, voc. Monte Petroso, la cui realizzazione è stata autorizzata con provvedimento del 21.12.2015, prot. n. 221348.

La presente variante è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere (art. 11 della L.R. n. 2/2000) alla Sezione regionale Risorse Minerarie e Vigilanza, il progetto aggiornato alla variante, al fine di rendere possibile la vigilanza dei lavori di competenza della suddetta Sezione regionale;
- preventivamente alla messa in esercizio della nuova parte di impianto, di cui alla variante progettuale in oggetto, dovrà essere aggiornata la relativa Autorizzazione Unica Ambientale;
- nel caso dovessero, in corso d'opera, rendersi necessari interventi di scavo in settori in cui non sono già in luce livelli geologici naturali, dovrà esserne data preventiva comunicazione alla stessa Soprintendenza per le valutazioni di competenza e, se del caso, dovranno essere effettuati, con oneri a carico del proponente, i saggi preventivi di cui all'autorizzazione paesaggistica del 21.12.2015;
- è fatto obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. n. 42/2004 che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Si da' atto, altresì, della ridefinizione delle aree boscate nonché di quanto disposto con la sentenza del TAR Umbria n. 100 del 26.2.2019 di cui in premessa, in conseguenza delle quali sono da considerarsi eliminate le prescrizioni di cui rispettivamente alla lett. E) e D), paragrafo 1, lett. d) dell'autorizzazione del 21.12.2015.

Restano ferme le restanti condizioni progettuali e le prescrizioni della predetta autorizzazione del 21.12.2015 e della variante dell'11.4.2017.

Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE

*Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione
(Dott. Geol. Vincenzo Piro)*